

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 169 del 10/10/2012 - rif. PREC 173/12/L

Parere di Precontenzioso n. 169 del 10/10/2012 - rif. PREC 173/12/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

Divieto di utilizzo frazionato e cumulo dei requisiti in caso di avvalimento- La finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire la capacità (tecnica e/o economica) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti, che ne siano privi, di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici che è finalizzata al perseguimento della massima concorrenza, come condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti (ex pluris: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 luglio 2012, n. 808; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 18 aprile 2012, n. 708; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 21 marzo 2012, n. 90; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2012, n. 3006; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 950; Cons. Stato: Sez. V, 17.3.2009, n. 1589; Sez. IV, 20.11.2008, n. 5742; Sez. V, 23.2.2010, n. 1054).

Parere di Precontenzioso n. 169 del 10/10/2012 - rif. PREC 173/12/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

Il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), sancito dall'art. 49, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006, è riferito anche al caso in cui il concorrente si avvalga di una sola impresa ausiliaria. Tale interpretazione è confermata dalla intervenuta abrogazione del comma 7 del medesimo art. 49, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2008, in cui era anche previsto "che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso", nonché dall'osservazione che la somma delle classifiche risulta espressamente prevista soltanto per i consorzi stabili (art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 163 del 2006). Pertanto, è stata ritenuta conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente che in possesso di attestazione SOA OG6 classifica I, invece che OG6 classifica II, come richiesto dal bando di gara, si è avvalso dell'attestazione di altra impresa qualificata anch'essa nella categoria OG6, classifica I, ritenendo così di coprire l'intero importo richiesto attraverso la sommatoria delle classifiche.

Parere di Precontenzioso n. 169 del 10/10/2012 - rif. PREC 173/12/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 49, 64 - Codici 40.3, 49.1, 64.1

I soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere "qualificati" e l'attestazione SOA è il documento obbligatorio unico, necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell'impresa di eseguire opere pubbliche con importo a base d'asta superiore a 150.000,00 euro; tale documento qualifica le aziende suddividendole in otto classi, espresse in valori crescenti di euro, abilitandole così a partecipare agli appalti con importi pari alla relativa classe, incrementata di un quinto (cfr., art. 40 del Codice dei contratti pubblici e artt. 60 e ss. del D.P.R. 5.10.2010, n. 207). Tale sistema richiede che il requisito di partecipazione stabilito da un bando di gara attinente alla capacità tecnica minima - quindi, il possesso di una precisa classifica per la categoria dei lavori realizzandi - debba essere posseduto per l'intero da almeno un partecipante. Diversamente opinando, si consentirebbe a chi non ha i requisiti minimi di partecipazione di presentare offerte e di impegnarsi ad eseguire lavori per i quali non ha i presupposti o, quanto meno, non ne è stata verificata la sussistenza da parte di un organismo di attestazione appositamente autorizzato, così eludendo il sistema di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici